

steriori, quando si tratti di classare i comuni, di inscrivere un comune piuttosto in una classe che in un'altra; ma che altrettanto la legge non prescrive per i contratti di abbuonamento, per la determinazione del minimo da assicurarsi, per la valutazione del canone daziario da stipularsi; che in opposto l'articolo 17 della legge 3 luglio 1864 dispone che l'ammontare del canone sarà stabilito d'accordo fra l'amministrazione delle finanze ed il comune sulla base del presunto consumo locale; il che importa che per ciò stesso le parti contraenti possono tener conto di tutte le circostanze che influiscono ad una maggiore o minore consumazione dei generi soggetti a tassa; non sono obbligate ad attenersi, come a solo criterio direttivo, unicamente alla popolazione; possono prendere a base la popolazione esistente in fatto; non sono vincolate al censimento ufficiale.

In ordine alla seconda delle premesse obiezioni potrebbe forse essere lecito di dubitare se l'articolo 3 della convenzione potrebbe essere utilmente invocato nel caso ora sottoposto all'attenzione della Camera, in un caso tutto affatto inaspettato e, quasi direi, imprevedibile dai contraenti. Si potrebbe forse lungamente discutere sulla portata della clausola con cui il comune si è assoggettato ai casi fortuiti, sull'estensione dell'alea che si è assunta. Potrebbe taluno chiedersi se l'avvenimento che ha cagionata la diminuzione dei dazi in Piacenza rifletta il prodotto della cosa caduta in contratto fra l'amministrazione delle finanze o piuttosto ripercuota almeno nell'ultima sua incidenza la sostanza stessa della cosa od oggetto del contratto; e procedendo di domanda in domanda potrebbe chiedersi se la clausola dell'accettazione della responsabilità per i casi preveduti ed anche impreveduti possa mai estendersi agli avvenimenti che non erano escogitabili nelle previsioni ordinarie, a quelli che vanno a colpire, benchè più o meno direttamente, la sostanza stessa della cosa caduta in contratto.

Il comune di Piacenza ha assicurato un minimo di prodotto di un diritto che aveva una speciale consistenza ed estensione nelle speciali condizioni di quella città, principale fortezza della valle del Po e che doveva perciò necessariamente avere una forte guarnigione. Si può mai immaginare che il municipio di Piacenza si sarebbe obbligato al pagamento del rilevante canone se non vi fosse stato indotto da considerazioni di calcolo di quelle speciali condizioni, e della permanenza del presidio di una forza militare quale era richiesta dalla importanza strategica del luogo, e della continuazione dei lavori delle fortificazioni? La estensione del diritto in corrispettivo del quale fu fissato il canone daziario è in realtà ancora attualmente la stessa? Può intendersi che quel comune abbia inteso obbligarsi alla continuazione dello stesso canone anche pel caso in cui più non esistessero le suddette

speciali condizioni ed il menzionato diritto fosse perciò essenzialmente scemato?

Ma giova ripetere che non è nel campo del diritto che la questione vuole essere esaminata, ma bensì sotto il rapporto dell'equità.

Dopo l'annessione del Veneto, la città di Piacenza è decaduta da quella condizione di cose che la poneva in grado di sottostare al canone a cui si è obbligata. Per fatto stesso dello Stato ne fu diminuita la popolazione. È lo Stato che ridusse alla metà la guarnigione; è lo Stato che sospese i lavori delle fortificazioni. Non credo che qui si vorrebbe mettere a mezzo la teoria accolta in vero da illustri pubblicisti, ma della quale non si fa sempre giusta applicazione, della distinzione cioè fra Stato contraente e Stato legislativo, o che governa, o che amministra. L'avvenimento della riunione del Quadrilatero e della Venezia all'Italia è uno di quei fatti talmente straordinari, che non si rinnovano che ad epoche lontane. Di ciò che lo Stato può perdere per la riduzione del canone daziario di Piacenza ha il medesimo a mille doppi compenso nei dazi che riscuote nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Riguardi di giustizia e di equità hanno dato luogo alla riduzione anche del canone daziario della città di Torino dopo il trasporto della capitale, essendo anzi stata ommessa l'eccezione introdotta nell'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 1866.

Non tema la Camera che la riduzione del canone che l'equità reclama per la città di Piacenza possa costituire un precedente pericoloso e dar luogo a reclami di altre città con diritto di parità di trattamento. Così volesse fortuna che presto, compiuto il voto degli Italiani di aver Roma capitale d'Italia, dovessimo votare, per ragione di equità, delle concessioni alle città situate in vicinanza dell'attuale confine dello Stato!

Il danno che la città di Piacenza deve ora sopportare è la rovina delle finanze di quel comune. Non possiamo e non dobbiamo perdere di vista che è sulla prosperità dei comuni che s'innalza quella delle nazioni.

La Commissione è d'avviso che il Governo non manchi di facoltà per provvedere esso stesso alla reclamata riduzione.

Essa propone adunque alla Camera di inviare al signor ministro delle finanze la petizione della città di Piacenza con raccomandazione che sia fatta ragione alla medesima, come la giustizia e l'equità richiedono.

CARINI. Dopo l'esposizione così particolareggiata, anzi dirò dopo la difesa così calorosa che l'onorevole deputato Fossa ha fatta della petizione del municipio di Piacenza, il compito del rappresentante di quella città diviene assai agevole.

Io non so infatti, o signori, se prendendo la parola, anzichè raccomandare alla Camera un atto di ripara-